

## **“Bonus mamme”: modalità operative**



Gentile Cliente,

con la presente desideriamo ricordarle che la legge di bilancio 2024 ha previsto il "Bonus mamme" ossia l'esonero della contribuzione previdenziale (9,19% della retribuzione), fino a un massimo di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile, per le **lavoratrici che hanno almeno tre figli**.

**Per il 2024**, in via sperimentale, il **bonus è attribuito anche in presenza di due figli**.

L'agevolazione riguarda tutte le **dipendenti del settore pubblico e privato** (anche agricolo, in somministrazione e in apprendistato) con contratto **a tempo indeterminato ma sono escluse le lavoratrici domestiche**.

**La Circolare è composta da N° 6 pagine inclusa la presente**

## Premessa

---

La legge di Bilancio 2024, ha previsto all'articolo 1, comma 180, che: "***Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile***".

L'esonero è esteso, in via sperimentale, **per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, **fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo**.

## Soggetti ammessi e requisiti

---

**Possono accedere all'esonero** in trattazione tutte le **lavoratrici madri**, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time, con l'esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.

Rientrano nell'ambito di applicazione della misura anche:

- ✓ i rapporti di apprendistato;
- ✓ qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l'esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato;
- ✓ i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142;
- ✓ i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

L'esonero spetta in favore delle **lavoratrici** che:

- ✓ nel **periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**,
- ✓ **siano madri di tre figli o più figli<sup>1</sup>, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni** (da intendersi come 17 anni e 364 giorni).

**L'esonero cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo**, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026.

---

<sup>1</sup> La riduzione contributiva trova applicazione anche in favore delle lavoratrici che, nell'ambito del proprio nucleo familiare, abbiano bambini in adozione o in affidamento.

**La verifica del requisito di cui sopra** (essere madre di 3 figli) **si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio** (o successivo); non decade il diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dell'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

**L'esonero spetta anche alle lavoratrici** che, nel periodo ricompreso **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, risultino essere **madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni)** e, anche in questo caso, il requisito dell'essere madre di due figli si intende perfezionato al momento della nascita del secondo figlio e si cristallizza con riferimento a tale data, essendo irrilevante l'eventuale successiva premorienza di un figlio. **L'esonero cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.**

## ESEMPIO

Si riportano di seguito alcune **casistiche riportate nella Circolare Inps n.27 del 31 gennaio 2024**, esplicative della legittima spettanza dell'esonero, **nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia già in corso alle date indicate:**

- ✓ la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025. L'applicazione dell'esonero contributivo termina nel mese di ottobre 2025;
- ✓ la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di due figli. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024. L'applicazione dell'esonero contributivo termina nel mese di luglio 2024;
- ✓ la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene l'11 giugno 2024. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024;
- ✓ la lavoratrice, alla data del 1° agosto 2024, è madre di due figli, ed è in corso la gravidanza del terzo figlio. La nascita del terzo figlio avviene in data 2 marzo 2025. Fino al 31 dicembre 2024 si applica l'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024. Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva. A partire dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024;
- ✓ la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli, tutti di età superiore ai 18 anni. Non spetta alcuna riduzione contributiva.

**Nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello *status* di madre con due o tre figli, l'esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.**

### **La misura dell'esonero**

**L'esonero è pari**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, **nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile**. Pertanto, la soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è pari a **250 euro** (€ 3.000/12).

#### **Osserva**

Si osservi che **per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.**

Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell'ammontare dell'esonero spettante.

E' prevista la possibilità, per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro, di avvalersi dell'esonero in trattazione per ciascun rapporto.

**L'esonero risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro**, previsti a legislazione vigente.

### **Modalità di esposizione dei dati flusso Uniemens**

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'esonero in argomento devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza **febbraio 2024**, le lavoratrici per le quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare,

- ✓ nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull'imponibile previdenziale del mese;
- ✓ per esporre il beneficio spettante devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, l'elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
  - nell'elemento **<CodiceCausale>** deve essere inserito il valore **"ELA3"** avente il significato di "Esonero articolo 1, comma 180, legge n. 213/2023" nella casistica in cui sono presenti almeno tre

figli o il valore "**ELA2**" avente il significato di "Esonero articolo 1, comma 181, legge n. 213/2023" nella casistica in cui sono presenti due figli;

- l'elemento **<IdentMotivoUtilizzoCausale>** deve essere presente due volte, valorizzato con il codice fiscale del primo e del secondo figlio, qualora si intenda fruire del codice ELA2 oppure dovrà essere presente tre volte, valorizzato con i codici fiscali di tre figli nei quali deve obbligatoriamente essere inserito il CF del figlio più piccolo, qualora si intenda fruire del codice ELA3, madre di almeno tre figli. Se la lavoratrice intende avvalersi della procedura telematica con l'applicativo di cui al paragrafo 7 deve essere indicata in una sola occorrenza il valore "N";
- nell'elemento **<TipoIdentMotivoUtilizzo>** deve essere inserito il valore "CF\_PERS\_FIS" nel caso in cui venga inserito il codice fiscale, l'elemento non deve essere presente qualora **<IdentMotivoUtilizzocausale>** sia stato valorizzato con "N";
- nell'elemento **<AnnoMeseRif>** deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento **<BaseRif>** deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati;
- nell'elemento **<ImportoAnnoMeseRif>** deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sopra esposti nell'Uniemens sono poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- ✓ se validato il valore "ELA3"
  - con il codice "**L591**", avente il significato di "conguaglio esonero art.1, comma 180, legge n. 213/2023 - tre o più figli";
  - con il codice "**L592**", avente il significato di "Arretrati Esonero art.1, comma 180, legge n. 213/2023 - tre o più figli".
- ✓ se validato il valore "ELA2"
  - con il codice "**L593**", avente il significato di "conguaglio esonero art.1, comma 181, legge n. 213/2023 - due figli";
  - con il codice "**L594**", avente il significato di "Arretrati Esonero art.1, comma 181, legge n. 213/2023 - due figli".

La valorizzazione dell'elemento **<AnnoMeseRif>** con riferimento al mese di gennaio 2024 e febbraio 2024 arretrati può essere effettuata nei flussi Uniemens dei tre mesi successivi alla pubblicazione della presente circolare (marzo, aprile, maggio 2024).

Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già esposto sulla mensilità di gennaio 2024 o nei mesi di nascita del figlio l'esonero sulla quota IVS a carico della lavoratrice previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024, per poter usufruire dell'esonero oggetto della presente circolare, devono provvedere alla restituzione dell'importo già conguagliato valorizzando all'interno di **<DenunciaIndividuale>**, **<DatiRetributivi>**, **<InfoAggcausaliContrib>**, i seguenti elementi:

- ✓ nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore
  - "M054", di nuova istituzione, avente il significato di "Restituzione quota 6% sullo sgravio art. 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024";
  - "M055", di nuova istituzione, avente il significato di "Restituzione quota 7% sullo sgravio art. 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024";
- ✓ nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore "N";
  - nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento;
  - nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese;
  - nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato lo sgravio da restituire pari allo 6% o al 7% dell'imponibile contributivo.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, possono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

**Fine della Circolare N° 12/2024**